

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

RG 13217 /2018

Il giudice delegato

vista la proposta di *****, residente in *****

*** (CF ***** per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9, 10 L. 3/2012;

visto il decreto in data 7.9.2018 con cui, rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. 3/12, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/12, e che dello stesso è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso ed alla Relazione attestativa, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C., con contestuale invito ad esprimere il proprio consenso sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza;

rilevato che la proposta di accordo prevede, affianco al pagamento integrale dei debiti prededucibili nonchè del debito di rango ipotecario nei limiti di capienza del bene gravato dalla garanzia, il pagamento dei crediti chirografari secondo percentuali e tempi di pagamento, così come di seguito descritti:

(i) pagamento integrale delle spese in prededuazione per euro 18.775,50, di cui:

(a) euro 16.237,90 per il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, al lordo degli accessori di legge, e (b) euro 2.537,60 per compenso del perito incaricato per la stima degli immobili di proprietà del Debitore, al lordo degli accessori;

(ii) pagamento del creditore ipotecario Che Banca! S.p.A. per euro 171.773,61, corrispondente alla quota utilmente collocata rispetto al valore del bene su cui insiste la prelazione ipotecaria, ai sensi dell'art. 7, n. 1, L. n. 372012;

(iii) pagamento dei debiti chirografari (compresa la quota incapiente del debito ipotecario degradato e gli interessi calcolati sulla quota ipotecaria) nella percentuale del 20% e per un importo di complessivi euro 50.761,66, di cui: (a) euro 22.810,01 nei confronti del creditore Che Banca! S.p.A. in relazione alla quota incapiente del debito ipotecario degradato, nonché (b) euro 2.164,43 per interessi passivi calcolati sulla quota ipotecaria; (c) euro 13.860,04 nei confronti del creditore Findomestic Banca S.p.A.; (d) euro 2.534,77



nei confronti del ***** ; (e) euro 430,00 nei confronti dell'Avv. Carnevali; infine, (f) euro 8.962,41 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rilevato che, entro il termine di legge, sono stati espressi due voti negativi da parte di creditori chirografari rappresentanti ai fini del voto per complessivi euro 14.823,87, mentre non hanno espresso voto tutti i restanti creditori, incluso il creditore ipotecario Che Banca! S.p.A. per la quota risultata incapiente e degradata in chirografo, rappresentanti ai fini del voto crediti chirografari per complessivi euro 228.162,26; considerato che nel corso dell'udienza del 7.11.2018 l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto: rilevato che alla predetta udienza, tenuto conto del principio di cui all'art. 11, comma 1 L. n. 3/2012 - secondo cui si ritengono consenzienti i creditori che non abbiano manifestato espresso dissenso - è risultato quanto segue:

- (i) voti favorevoli da parte dei creditori chirografari, inclusa la quota incapiente del creditore ipotecario, per complessivi euro 228.162,26;
- (ii) voti contrari da parte dei creditori chirografari pari ad euro 14.823,87;

rilevato che è stata trasmessa a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11 comma 2, l 3/2012 con la proposta di accordo e che nei dieci giorni successivi non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori; considerato che l'accordo è stato approvato da una percentuale superiore al 60% dei creditori aventi diritto al voto e precisamente nella percentuale del 93,9%; considerato che non sono insorte contestazioni, neanche in relazione all'effettivo ammontare dei crediti, come anche relativamente alla loro graduazione; considerato che l'organismo di composizione delle crisi, ha trasmesso l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano

P. Q. M.

Omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da *****

***** residente in ***** (CF *****

Dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante:

Rammenta, ai sensi dell'art. 12 l n.3/2012, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10,



comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

dispone pubblicazione sul sito del Tribunale. di Roma.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Roma 10/12/2018

Il Giudice

Dott Angela Coluccio

